



COMUNE DI CAVALESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ED ALTRI INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **dodici** del mese di **Ottobre**, alle ore **16:00**, in seguito a convocazione disposta a norma di legge, si è riunita nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Assenti
SILVANO WELPONER	Sindaco	
SILVANO SEBER	Assessore - Vicesindaco	
GIUSEPPINA VANZO	Assessore - Capofrazione	
PAOLO GILMOZZI	Assessore	
ORNELLA VANZO	Assessore	
MANSUETO VANZO	Assessore	

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa CHIARA LUCHINI

Il Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato .

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ED ALTRI INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

Deliberazione nr. 118

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione.

Ricordato che la L.R. 15.12.2015, n. 31 ha adeguato l'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige alle disposizioni in materia controlli interni introdotte nel Testo Unico Enti Locali (D.Lgs 18.08.2000, n. 267) dal D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 07.12.2012, n. 213.

Ricordato, in particolare che:

- il comma 1, dell'art. 56-bis "Controlli interni" della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. (corrispondente all'art. 81-bis del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.), introdotto dalla suddetta L.R. n. 31/2015, prevede che *gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;*

- il comma 2, dell'art. 56-bis stesso, prevede che, *oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, gli enti locali organizzano un sistema di controlli interni diretto a:*

- a) *verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;*
- b) *valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;*
- c) *garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;*
- d) *verificare, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e il controllo dello stato di attuazione dei medesimi nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato sulla base della disciplina in materia, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;*
- e) *garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.*

Rilevato che la citata L.R. n. 31/2015 ha inoltre introdotto nella L.R. n. 1/1993 e ss.mm. gli articoli 56-ter, 56-quater, 56-quinqies, 56-sexies (artt. 81-ter, 81-quater, 81-quinqies, 81-sexies del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige), che assieme al citato art. 56 bis responsabilizzano maggiormente e valorizzano l'autocontrollo da parte degli enti locali, rafforzando ed integrando alcune forme già esistenti di controllo interno.

Evidenziato ulteriormente che il comma 4 del citato art. 56-bis, prevede che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Ricordato che con deliberazione consiliare nr. 38 dd. 28.12.2016, esecutiva, è stato approvato il regolamento per la disciplina dei controlli interni del Comune di Cavalese.

Dato atto che il Comune di Cavalese non è tenuto ad effettuare il "controllo strategico" di cui all'art.

56-quater della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. (corrispondente all'art. 81-quater del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.), avendo una popolazione (n. 4.105 abitanti al 31.12.2016) di gran lunga inferiore a quella stabilita dalla citata disposizione di legge. Parimenti e per la medesima ragione, il Comune di Cavalese non è tenuto ad effettuare il “controllo sulle società partecipate non quotate” di cui all'art. 56-quinquies della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. (corrispondente all'art. 81-quinquies del T.U.LL.RR. O.C.).

Dato atto che il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 56 sexies della L.R. n. 31/2015 (corrispondente all'art. 56 sexies del T.U.LL.RR.O.C.) viene svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e di quelle contenute nel Capo terzo (art. 9 e ss.) del succitato regolamento comunale.

Ritenuto di dovere individuare nel Responsabile del Servizio Finanziario, il Funzionario incaricato per i controlli degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 9, comma 2 del nominato regolamento comunale, controllo da effettuarsi attraverso il monitoraggio della documentazione amministrativo-contabile periodicamente trasmessa da detti organismi al Comune e la tempestiva segnalazione di eventuali anomalie riscontrate alla Giunta comunale.

Ritenuto di dover rinviare ad un successivo provvedimento l'introduzione, anche in forma graduale, del “controllo di gestione” di cui all'art. 56 bis, comma 2, lettera a) della L.R. n. 31/2015 (corrispondente all'art. 56 ter del T.U.LL.RR.O.C.) ed all'art. 8 del regolamento comunale, in attesa dell'organizzazione – a tutt'oggi non ancora intervenuta- da parte del Consorzio dei comuni trentini di corsi formativi/di approfondimento o di altre iniziative/strumenti di supporto previsti in materia.

Visto ed esaminato l'unito programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 56-ter della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. (corrispondente all'art. 81-ter del T.U.LL.RR. O.C.) e dell'art. 6 del regolamento comunale, predisposto dal Servizio di Segreteria generale della gestione associata in forma unitaria ed omogenea per tutti i Comuni dell'ambito, esaminato favorevolmente dalla Conferenza dei Sindaci in seduta dd. 22.08.2017 e ritenuto lo stesso meritevole di integrale approvazione.

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 81 del T.U. medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica).

Visto lo Statuto comunale, e di esso, in particolare, l'art 42, comma 1, lett. f).

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa, nel testo che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, demandando al Segretario generale della gestione associata incaricato per lo svolgimento delle funzioni segretarie c/o il nostro comune gli adempimenti conseguenti;
2. di dare atto che, per quanto in premessa, il Comune di Cavalese non è tenuto ad effettuare il “controllo strategico” di cui all'art. 56-quater della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. (corrispondente all'art. 81-quater del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.), nè il “controllo sulle società partecipate non quotate” di cui all'art. 56-quinquies della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. (corrispondente all'art. 81-quinquies del T.U.LL.RR. O.C.);

3. di dare atto che il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 56 sexies della L.R. n. 31/2015 (corrispondente all'art. 56 sexies del T.U.L.L.R.R.O.C.) viene svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e di quelle contenute nel Capo terzo (art. 9 e ss.) del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. nr. 04/2017;
4. di individuare nel Responsabile del Servizio Finanziario, il Funzionario incaricato per i controlli degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 9, comma 2 del citato regolamento comunale, controllo da effettuarsi attraverso il monitoraggio della documentazione amministrativo-contabile periodicamente trasmessa da detti organismi al Comune e la tempestiva segnalazione di eventuali anomalie riscontrate alla Giunta comunale;
5. di rinviare, per quanto in premessa, ex art. 10, comma 2 del citato regolamento, a successivo provvedimento l'introduzione del cd. "controllo di gestione";
6. di fare rinvio altresì, per quanto non espressamente stabilito con la presente, alle disposizioni contenute nella L.R. nr. 31/2015 e nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei conti ed ai Funzionari responsabili degli Uffici comunali.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 35 dello Statuto comunale;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL SINDACO
F.to dott. SILVANO WELPONER

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa CHIARA LUCHINI

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 16/10/2017 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 79, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 16/10/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa CHIARA LUCHINI

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 16/10/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa CHIARA LUCHINI

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 16/10/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CHIARA LUCHINI
